

Art. 1. Attrezzature private di interesse pubblico - AP

Il progetto delle singole opere, oltre a rispettare la vigente normativa di settore, è regolato dagli indici e parametri di seguito riportati. Dovrà inoltre essere coerente con i caratteri morfologici del contesto urbano e/o ambientale di riferimento, e prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi pubblici, la cui realizzazione potrà essere prevista all'interno dell'area di pertinenza, in superficie o nel sottosuolo, ovvero in aree limitrofe, specificatamente indicate nel progetto.

Art. 1.1 Attrezzature sportive e ricreative – AP1

Nel sub-ambito AP1, destinato alle attrezzature sportive e ricreative, e corrispondente alle aree relative all'impianto per lo sport motoristico denominato Miniautodromo di Loc. Cascina Cascinino, le destinazioni d'uso ammesse sono quelle esclusivamente indicate del piano attuativo convenzionato.

Per le aree incluse nel perimetro di detto piano, si applica il regime previsto dallo strumento attuativo approvato e dalla relativa convenzione fino alla scadenza dei termini di validità ivi previsti, con la facoltà di incremento della possibilità edificatoria, previa variante al piano stesso, nel rispetto del seguente indice:

Ut 0,02 mq/mq di St

Per le aree individuate come Attrezzature sportive e ricreative AP1, esterne al perimetro dello strumento urbanistico in atto, compatibilmente con le prescrizioni di cui all'art. 20 delle NTA del PPR per gli Ambiti di specifica tutela del Fiume Po, sono consentite solo opere di sistemazione esterna anche per sosta dei veicoli.

Art. 2.